

LE NOVITÀ DEL RENDICONTO DEL TRUST

LA REPORTISTICA DEL TRUSTEE TRA RENDICONTAZIONE E NARRAZIONE

STEFANO MARCHESE
COMMERCIALISTA IN GENOVA E MILANO, STEP

9 luglio 2026

Agenda

- Il rendiconto come strumento contabile del trust
- Le funzioni del rendiconto: *discharge accounting* e *performing accounting*
- La struttura del rendiconto annuale: stato patrimoniale, conto economico e note esplicative
- I criteri di rilevazione: cassa vs. competenza
- I principi di valutazione delle attività e delle passività nel trust
- Il ruolo del «libro degli eventi» nella ricostruzione delle vicende del trust

Alcuni riferimenti del 2026

- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Fondazione Nazionale dei Commercialisti (Ricerca), *Il rendiconto dei trust familiari*, febbraio 2026
 - STEP Italy, *Linee guida per il rendiconto del trust. Capitale e reddito tra diritto del trust e trattamento fiscale*, maggio 2026
 - A. Vasapolli, *Il rendiconto del trustee. Le regole della contabilità fiduciaria e le modalità di informativa ai beneficiari*, Il Sole 24 Ore, Milano, febbraio 2026
-

Il rendiconto come strumento contabile del trust

- Il rendiconto del trust è il «bilancio» di fine anno delle attività del trust
- Il trustee è il «proprietario» dei beni in trust, e chiunque abbia un patrimonio ha il dovere, se vuol essere un «buon amministratore», di tenere i conti e di fare il bilancio di fine anno
- Per di più, li amministra in modo «altruistico» (nell'interesse dei beneficiari o per uno scopo) e quindi deve rendere il conto ai terzi (beneficiari o guardiano).
- La contabilità può essere (preferibilmente) in partita doppia o in partita semplice

Il rendiconto come strumento contabile del trust (2)

Fonti (dell'obbligo di rendiconto e della forma dello stesso):

- Convenzione del L'Aja
- Legge regolatrice del trust
- Atto istitutivo di trust e disposizioni accessorie (es. allegato regolamento sulla rendicontazione)
- Principio generale della legge italiana per la gestione per conto altrui

Il rendiconto come strumento contabile del trust (3)

Periodicità della rendicontazione:

- di regola annuale, con riferimento all'anno solare, salvo che l'atto istitutivo preveda diversamente
- Periodicità infrannuale (semestrale, trimestrale) se richiesta dall'atto istitutivo, con modalità differenti (ad esempio semplificate)
- Periodicità straordinaria: se richiesta dai beneficiari o dal guardiano, laddove ne abbiano titolo
- Rendiconto per il passaggio di consegne ad un nuovo trustee
- Rendiconto finale al termine del trust, con eventuale piano di riparto

Le funzioni del rendiconto

- *Disclosure & Accountability*
- *Discharge accounting*: il rendiconto è redatto al fine di consentire al suo redattore di liberarsi dalla responsabilità.
Il «discharge» è infatti lo scarico o liberatoria che viene rilasciato dal soggetto titolare di tale potere nei confronti del redattore del rendiconto (beneficiari, guardiano, autorità giudiziaria, terzi aventi titolo)
- *Performing accounting*: il rendiconto è redatto al fine di verificare la «performance» dell'amministrazione, ossia il «rendimento» del patrimonio in trust, nelle sue diverse componenti di reddito e di guadagno di capitale.

La struttura del rendiconto annuale

- L'applicazione del principio di proporzionalità:
 - Complessità del trust
 - Esigenze ed interessi dei beneficiari e dei loro diversi *interest*
 - Finalità del trust
 - Bilanciamento tra costi ed oneri amministrativi, da un lato, e benefici dall'altro
 - Criterio per interpretare specifiche disposizioni della legge regolatrice e dell'atto istitutivo
- I vantaggi del principio di proporzionalità:
 - Efficienza
 - Trasparenza adeguata al contesto
 - Contestualizzazione della situazione

La struttura del rendiconto annuale (2)

- Lo stato patrimoniale
- Gli stati patrimoniali di dettaglio afferenti i sottofondi
- Il conto economico del reddito
- Il conto economico dei guadagni di capitale
- I sotto-conti economici dei sottofondi (del reddito e del capitale)
- Il conto del reddito accumulato
- Il conto delle variazioni del patrimonio netto in trust
- I dati comparativi? Dipende!
- Le note esplicative (e non la «nota integrativa») al rendiconto

Criteri di rilevazione: cassa vs. competenza

- Premessa: il risultato più «corretto» si misura secondo il principio di competenza (ad es. *Apportionment Act 1870*)
 - Nella maggior parte dei casi il principio di cassa è idoneo a rispondere alle finalità del rendiconto e a costituire una «proxi» del risultato per competenza, dato che non si discosta da questo in modo significativo
 - Il principio di competenza è necessario quando:
 - Vi sono crediti e debiti significativi, la cui mancata rilevazione determinerebbe una significativa alterazione del risultato di gestione
 - È prescritto dalla legge regolatrice o dall'atto istitutivo
 - Il trustee ritiene più adeguato rendicontare per competenza
- La costanza del criterio contabile
- Il passaggio da «cassa» a «competenza» e viceversa

I principi di valutazione delle attività e passività

Il criteri di valutazione servono per soddisfare diverse esigenze:

- civilistiche:
 - rappresentare l'attività svolta dal trustee,
 - determinare il reddito e il capitale del trust
 - individuare le spettanze dei diversi beneficiari
- fiscali:
 - Determinare il reddito complessivo del trust e quello attribuito ai beneficiari
 - Individuare i valori imponibili ai fini dell'imposta sul reddito
 - Individuare i valori imponibili ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni

Il valore contabile delle attività

- Per i beni trasferiti dal disponente: il valore fiscalmente riconosciuto in capo al disponente o il valore tassato (su opzione o meno) ai fini dell'imposta di successione o donazione.
 - Per i beni acquistati da terzi a titolo oneroso: il costo comprensivo di oneri accessori
 - Per i beni acquistati da terzi (diversi dal disponente) a titolo gratuito: al valore di mercato
 - Si tenga conto di eventuali perdite durevole di valore, mediante appositi fondi di svalutazione
-

Il valore contabile delle passività

- Debiti: il valore nominale o quello, se diverso, pari alla somma di denaro necessaria per estinguere il debito.
- Fondi per rischi ed oneri: al valore presumibile della passività, con criteri analoghi ai principio contabili previsti dagli OIC per il bilancio di esercizio.

L'eventuale prospetto del valore corrente delle attività e delle passività

Ai fini della misurazione delle performance effettive, può essere utile che il trustee predisponga un rendiconto a valori correnti, nel quale siano evidenziati le plusvalenze e le minusvalenze non realizzate.

Il rendiconto a valori contabili esprime infatti più l'esigenza di discharge accounting che di performance accounting.

Al fine di verificare l'efficiente allocazione delle risorse, le performance effettivamente realizzate e l'appropriatezza della gestione operata, è chiaramente raccomandabile un prospetto di valutazione dell'attivo a valori correnti (il passivo lo è sempre), separato dal rendiconto a valori contabili (e quindi convenzionali), per non inquinare quest'ultimo.

La verifica dei valori correnti potrà essere utile anche in sede di presa in consegna dal disponente, e di consegna ad un nuovo trustee, dei vari asset, anche a fini assicurativi.

Il ruolo del libro degli eventi nella trust

- Invenzione italiana per dare «certezze».
 - La sua finalità dovrebbe essere simile al Registro delle Imprese per le società: individuazione delle cariche (trustee, guardiano, beneficiari) e non diventare un «giornale di bordo».
 - Si trascriveranno l'atto istitutivo ed eventuali allegati, e ogni atto o verbale di modifica dei titolari degli «uffici». Potranno essere trascritti «verbali» di altro genere, ai quali il trustee attribuisca particolare importanza (altrimenti i verbali delle riunioni vengono normalmente conservati in modo ordinato in apposito raccoglitore).
 - Non ritengo – contrariamente ad autorevole dottrina – che vadano trascritti i rendiconti del trust, anche per ragioni di riservatezza.
-

Riferimenti

Stefano Marchese

Commercialista in Genova e Milano

STEP

stefano.marchese@studiomarchese.eu
